



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Napoli – settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Aurelia D’Ambrosio	Presidente
dott. Michele Magliulo	Consigliere
dott. ssa Marielda Montefusco	Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero **5744/2017** di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 6235/2017 emessa dal Tribunale di Napoli XII Sezione Civile in data 29 maggio 2017 vertente

**TRA**

la *Parte\_1* - a socio unico (partita iva *P.IVA\_1* ),  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Mercogliano (AV), al *Indirizzo\_1* , presso lo studio dell’avv. (codice fiscale

C.F.\_1 , che la rappresenta e difende in virtù della procura allegata all'atto di appello -appellante-

## **E**

la Controparte\_1 (partita iva P.IVA\_2 ), in persona del suo procuratore *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Indirizzo\_2 , presso lo studio dell'avv. I (codice fiscale C.F.\_2 ), che la rappresenta e difende in virtù della procura allegata all'atto di appello -appellata-

## **NONCHE'**

la Controparte\_2 (partita iva P.IVA\_3 ), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Mugnano di Napoli (NA), alla Indirizzo\_3 , presso lo studio dell'avv. (codice fiscale C.F.\_3 ), che la rappresenta e difende in virtù della procura a margine dell'atto di citazione di primo grado -appellata-

## **RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

**I.1.** Con atto di citazione notificato in data 12 giugno 2013, la [...] Controparte\_2 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Parte\_1 al fine di: 1) "condannare, per le causali di cui in premessa, la Parte\_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a favore dell'istante [...]

[...]

[...]

*Parte\_2* in persona del legale rappresentante p.t. [...] *CP\_2* della somma di € 12.051,60 a titolo di risarcimento di danno patrimoniali ovvero di quella somma maggiore o minore che il sig. Giudice adito vorrà liquidare anche a seguito di CTU a disporsi, ivi compreso il danno da sosta tecnica, il tutto oltre maggiorazioni di interessi e rivalutazione monetaria da quando di diritto"; 2) "Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori per averne fatto anticipo" (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione di primo grado).

Nello specifico l'attrice deduceva quanto segue:

- a) "che l'istante società è conduttrice finanziaria del veicolo Iveco Irisbus *CP\_1* tg. *Targa\_1* modello Y5AB94C100 Domino HD 450 (...) giusta contratto di leasing del 30.06.2010";
- b) "che il predetto veicolo è stato venduto dalla società *Parte\_1* [...] con sede in Napoli (NA) alla *Indirizzo\_4*";
- c) "che il predetto veicolo ha, fin da subito, manifestato difetti ed imperfezioni alla verniciatura della carrozzeria nonché ai vani bagagli, questi ultimi risultanti fuori squadra";
- d) "che, su istanza della *Controparte\_2* il Presidente del Tribunale di Napoli ha disposto, per i fatti lamentati, accertamento tecnico preventivo";

e) "che tali difetti ed imperfezioni sono stati evidenziati e riconosciuti nella relazione tecnica redatta dal CTU *Persona\_1* nel relativo procedimento R.G. n. 22214/2012";

(...)

H) " per la riparazione del veicolo Irisbus tg. *Targa\_1* è necessario un esborso pari a € 12.051,60, così come ritenuto dallo stesso CTU";

I) "che vano è risultato ogni tentativo di ottenere il risarcimenti dei danni in via bonaria" (cfr. pag. 1-2- dell'atto di citazione di primo grado).

**I.2.** Si costituiva con comparsa del 4 novembre 2013 la *[...]* *Parte\_1* lamentando la "insussistenza di responsabilità in capo al venditore *Parte\_1* , per essere invece responsabile la csa produttrice del veicolo, la *Controparte\_1* Pertanto chiedeva, previa autorizzazione alla chiamata in causa della *Controparte\_1* volendo spostare la prima udienza di comparizione, di "B- Nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, con conseguente estromissione dal giudizio della *Parte\_1* estranea ai fatti di causa per tutte le motivazioni innanzi esposte"; C) Nel caso di ritenuto fondatezza della pretesa avanzata dalla società *Controparte\_2* in persona del legale rappresentante p.t. *CP\_2* ritenere obbligata la società *Controparte\_1* all'eliminazione dei vizi e difetti per effetto della garanzia di vendita e/o rivalere l'istante di tutte le somme che sarà

tenuta a pagare al ricorrente a qualsiasi titolo, oltre spese, diritti ed onorari del proprio legale"; D) "Condannare la società attrice, [...]

*Controparte\_2* in persona del legale rappresentante p.t., *CP\_2* al rimborso delle spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore anticipatario" (cfr. pag. 6 della citata comparsa). Non si costituiva la *Controparte\_3*

[...]. Denegati i mezzi istruttori, il Giudice con sentenza n. 6235/2017 così provvedeva:

1) "accoglie la domanda e per l'effetto condanna la *Parte\_1* [...] al pagamento in favore della *Controparte\_2*

della somma di € 12.051,60, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi come in parte motiva";

2) "condanna la *Parte\_1* al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in 214,00 per esborsi, € 3.000,00 per competenze professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario";

3) "rigetta la domanda di manleva";

4) "nulla sulle spese nella contumacia del terzo chiamato in causa" (cfr. pag. 6 della sentenza).

**II.1.** Con atto di citazione notificato in data 18 ottobre 2017, la

*Parte\_1* proponeva appello avverso la suindicata

decisione, denunciando la erronea valutazione degli atti e dei documenti tecnici prodotti. In particolare lamentava:

A) - *"violazione e falsa applicazione di legge: infondatezza della pronuncia di rigetti della domanda di manleva";*

B) - *"violazione e falsa applicazione di legge: errata applicabilità della normativa delle vendite a catena. Insussistenza di responsabilità delle vendite a catena. Insussistenza di responsabilità in capo alla Parte\_I e sua palese carenza di legittimazione passiva";*

C) *"omessa, contraddittoria, illogica ed insufficiente motivazione; violazione del combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea interpretazione delle risultanze istruttorie";*

D) *"omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla quantificazione del risarcimento dei danni".*

L'appellante rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:

(...)

2) *"Nel merito, accogliere lo spiegato appello in quanto ammissibile e fondato in fatto ed in diritto e, in riforma della sentenza n. 6235/2017, rigettare la domanda attorea così come formulata nel primo grado di giudizio, perchè inammissibile ed infondata per tutti i motivi innanzi esposti";*

3) *"In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea così come formulata nel primo grado di giudizio,*

accogliere la domanda di manleva avanzata dalla società *Parte\_1*  
[...] nei confronti della società *Controparte\_1* e per l'effetto  
ritenere obbligata la società *Controparte\_1* all'eliminazione dei vizi  
e difetti per effetto della garanzia di vendita e/o rivalere la società  
*Parte\_1* di tutte le somme che sarà tenuta a pagare alla  
società *Controparte\_2* a qualsiasi titolo, oltre spese  
del doppio grado di giudizio e competenze professionali, con  
attribuzione al procuratore anticipatario"

4) "In ogni caso, condannare la società attrice, in persona del  
legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del doppio grado  
di giudizio, dei compensi professionali nonchè rimborso delle spese  
generali ex art. 14, oltre IVA come per legge, con la clausola di  
attribuzione al dichiarante procuratore per anticipi fattone" (cfr. pag.  
18 -19 dell'atto di appello).

**II.2.** Con comparsa dell'11 gennaio 2018, si costituiva in  
giudizio la *CP\_2* *Controparte\_2*, che eccepiva la  
inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e la sua  
infondatezza nel merito. Chiedeva pertanto di volere rigettare l'appello  
poichè improcedibile, inammissibile, improponibile e infondato in fatto  
e in diritto. Chiedeva, altresì, "in via subordinata, in ipotesi di riforma  
della sentenza de quo con accoglimento della domanda di manleva  
avanzata dalla *Parte\_1* ben potrà la Corte di Appello  
condannare la *Controparte\_1* al pagamento, in favore della *CP\_2*

*Controparte\_2* della somma di € 12.051,60 in virtù del principio di estensione automatica della domanda principale”, con vittoria delle spese ed attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo.

**II.3.** Con comparsa del 7 febbraio 2018, si costituiva la [...] *CP\_1* deducendo l’infondatezza dell’appello, tenuto conto delle risultanze probatorie acquisite. Chiedeva, quindi, di rigettare il capo di appello della *Parte\_1* con il quale “l’appellante chiede, in riforma della sentenza n. 6235/2017, accogliersi la domanda di manleva avanzata nei confronti della comparente, perchè non provata e quindi infondata”, il capo di appello della *Parte\_1* con il quale “l’appellante chiede, in riforma della sentenza n. 6235/2017, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della medesima”, con conferma dell’impugnata sentenza e condanna dell’appellante alla rifusione delle spese processuali.

**II.4.** Esaurita l’attività prevista nell’art. 350 c.p.c., dopo alcuni rinvii d’ufficio, dopo vari rinvii di ufficio, all’udienza dell’ 8 febbraio 2024 celebrata nelle forme della trattazione scritta, le parti depositavano le proprie note conclusive e la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi (50+20), l’ultimo dei quali è venuto a scadere il 18 aprile 2024.

Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, *"Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata"* (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.

Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre a rivederle per ottenere l'accoglimento della domanda che il giudice di primo grado ha rigettato. Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.

**2.** A questo punto occorre esaminare, in via prioritaria, la questione attinente alla procedibilità del gravame in esito alla mediazione ex art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 disposta con ordinanza del 5.12.2017.

Dall'esame del verbale del 20 marzo 2018 redatto dall'Organismo di Mediazione adito dalla *Parte\_1* su istanza dell'avv.

*"in rappresentanza di Persona\_2 legale rappresentante della Parte\_1, si evince che all'ultimo incontro di programmazione di cui all'art. 8 D.lgs. n. 28/2010 risultano aver partecipato "per l'istante: avv.to (per delega avv.*

*" ) in rappresentanza di Persona\_2 ", "il chiamato in mediazione: avv. (modalità telematica) in rappresentanza di Parte\_4, , "ulteriore parte: avv. , in rappresentanza di Controparte\_1 [...] , in persona del l.r.p.t. dr. CP\_4 ".*

Stante il "mancato accordo senza proposta" "all'incontro ex art. 5 comma 2 bis D/Lgs 28/2010" il mediatore dichiarava l'esito negativo del procedimento.

A seguito del rilievo d'ufficio sollevato in ordine alla questione della improcedibilità della mediazione (giusta ordinanza del 14 aprile 2023, depositata il 4 maggio 2023), la Corte dopo avere rilevato che: "all'incontro di mediazione, tenutosi il 20.03.2018 risulta avere partecipato per la parte istante l'avv. \_\_\_\_\_ per delega dell'avv. \_\_\_\_\_, in rappresentanza di *Persona\_2*, nonché per il chiamato in mediazione, l'avv. \_\_\_\_\_ in rappresentanza della *Controparte\_2*, per l'ulteriore parte avv. *I* \_\_\_\_\_ in rappresentanza della *Controparte\_1* ; dopo avere riportato che la Suprema Corte ha chiarito che, con riguardo all'esperimento della mediazione quando la stessa è condizione di procedibilità ex lege "Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata

*qualora una o entrambe le parti comunicano al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto improcedibile, ai soli fini della soccombenza virtuale, l'azione di risoluzione del contratto di locazione rinunciata dalla parte, in quanto le parti non erano mai comparse, personalmente o idoneamente rappresentate, davanti al mediatore, tenuto conto che, per un verso, la procura speciale notarile rilasciata dalla parte al proprio difensore e autenticata da quest'ultimo, era in realtà una semplice procura alle liti e che, per l'altro, non era stato neppure redatto un verbale negativo)" (cfr. Cass. n 8473/ 2019), ha invitato le parti a svolgere le proprie difese in ordine al corretto esperimento della mediazione ai fini della decisione con riguardo alla procedibilità dell'appello.*

Ebbene la *Controparte\_2* con nota del 31 gennaio 2024, a mezzo dei suoi difensori, avv. e avv. ha evidenziato che *"contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non risulta che l'amministratore delegato della società Parte\_1 abbia sottoscritto il verbale di mediazione; dunque pare incontrovertibile che egli non abbia partecipato all'incontro"*.

La *Controparte\_1* con nota del 5 febbraio 2024 a mezzo del suo difensore, avv. ha precisato in ordine alla questione relativa al corretto svolgimento della procedura di mediazione, che *"alla*

stessa ha partecipato lo scrivente avv. i anche nella qualità di rappresentante della Controparte\_1 in virtù di procura a mediare e conciliare rilasciata dal legale rappresentante p.t. della parte, allegata al verbale di mediazione”.

La Controparte\_5 con nota del 6 febbraio 2024, con riguardo alla regolarità e correttezza della instaurazione del procedimento di mediazione e della propria partecipazione all’ incontro del 20 marzo 2018, ha rappresentato che “in quella sede, era presente per la [...] Parte\_1 l’avv. per delega dell’avv.

- procuratore costituito - e il dott. Per\_2 - amministratore delegato della società appellante ed istante in sede di mediazione che ha infatti anche sottoscritto il relativo verbale che, ad ogni buon conto, veniva allegato nuovamente alle predette note”, ed ha aggiunto che “per mero errore materiale, nella redazione del verbale di mediazione non è stata riportata la partecipazione del dott. Per\_2 che, invece, regolarmente presente al predetto incontro, ha anche sottoscritto il verbale”. Al contrario, ha precisato “per le altre parti processuali, erano presenti all’incontro di mediazione, solo i rispettivi difensori - privi di procura speciale sostanziale in forma notarile come previsto dall Corte di Cassazione con sentenza n. 8473/2019 - e non le parti personalmente”.

Ebbene, alla luce delle deduzioni difensive delle parti, tenuto conto della documentazione acquisita, va dichiarata la improcedibilità della impugnazione.

**2.1** Si premette, in linea di diritto, che la Suprema Corte - in tema di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda - ha avuto modo di indicare alcune soluzioni interpretative alle quali il Collegio intende aderire.

In primo luogo, la Cassazione ha ben evidenziato come dalla lettura sistematica della disciplina della mediazione emerge che *«il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali»* (Cass. civ. Sez. III, Sent., 27/03/2019, n. 8473; in termini, Cass. civ. Sez. III, Sent., 05/07/2019, n. 18068). In questa prospettiva, *«il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi soddisfattiva al punto da evitare la controversia ed*

*essere più vantaggiosa per entrambe le parti»; in particolare, all'art. 8 D.lgs. 28/2010 è stato previsto espressamente che «al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati». E «la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizioni di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato» (Cass. 8473/2019, cit.). Tuttavia, secondo la S.C., «la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri» e «non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore» (Cass. 8473/2019, cit.).*

Sul punto la Cassazione chiarisce poi che *«allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, ...). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale»* (Cass. 8473/2019, cit.). A ciò consegue

*che, «sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore» (Cass. 8473/2019, cit.).*

*In conclusione, «la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista» (Cass. 8473/2019, cit.). Si deve poi rilevare che nello stesso senso si è già espressa questa Corte, che con riferimento alla procura sostanziale ha ribadito che «la ratio è da rinvenirsi nel fatto che l'attività di mediazione è finalizzata a verificare se sia possibile instaurare tra le parti - innanzi al mediatore - un dialogo tale da consentire in quella sede la risoluzione alternativa della controversia. Ebbene tale condizione non può ritenersi soddisfatta dal conferimento della procura processuale conferita al difensore e da questi autenticata*

*(neppure se ivi vi sia il riferimento dell'informazione alla parte dello svolgimento del procedimento di mediazione), posto che la procura processuale conferisce al difensore il potere di rappresentanza in giudizio della parte ma non gli conferisce la facoltà di sostituirsi ad esso in una attività esterna al processo - quale è appunto il procedimento di mediazione» (Corte App. Napoli, sent. 29 settembre 2020, n. 3227). Appare chiaro dunque che non può mai ritenersi «la sufficienza della comune procura alle liti, ancorché accordata con facoltà di compiere ogni più ampio potere processuale» (App. Napoli, sent. 3227/2020, cit.), considerato che «l'attivazione della mediazione delegata non costituisce peraltro attività giurisdizionale», trattandosi di una «parentesi non giurisdizionale all'interno del processo» (Cass. civ. Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035).*

Di recente è intervenuta nuovamente la Cassazione che, con sentenza del 26/04/2022 n.13029, ha ribadito che, nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore, la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale, e che questi principi, stabiliti per la mediazione obbligatoria, sono applicabili allo stesso modo alla mediazione discrezionale disposta dal giudice d'appello del D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2.

Si pone a questo punto, l'ulteriore problema di individuare chi necessariamente debba garantire la genuinità e verità della sottoscrizione apposta dalla parte rappresentata sulla procura speciale.

La sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, su tale specifica questione, non si è pronunciata apertamente, come si evince dal passaggio motivazionale riferito all'inadeguatezza della procura rilasciata dalla parte rappresentata al proprio difensore nel procedimento di mediazione, essendosi limitata ad affermare che, nella fattispecie esaminata, *«l'atto di conferimento di potere pur avendo la forma della procura notarile fosse in realtà una semplice, benchè ampia, procura alle liti, comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conciliare la controversia (da qui il richiamo corretto all'art. 185 c.p.c.), ma comunque una procura dal valore meramente processuale, che non attribuiva all'avvocato la rappresentanza sostanziale della parte»*.

Sul punto, sia in giurisprudenza che in dottrina si registrano opinioni discordanti, ma in numerose pronunce di merito si è rilevata l'inidoneità della procura speciale prodotta nel procedimento di mediazione laddove il delegante che ha proceduto all'autenticazione della firma non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di soggetto comunque abilitato dalla legge all'autenticazione di sottoscrizioni apposte alla sua presenza. Questa conclusione, invero, sembra avvalorata dalla sentenza della Cassazione sopra indicata secondo cui,

se la parte sceglie di farsi sostituire dal difensore, *“la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perchè il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”*. Difatti, la precisazione relativa all'autentica della procura è stata espressa dalla Suprema Corte in via generale, senza operare alcun distinguo a seconda del tipo di atto alla cui stipula la procura è finalizzata, e, peraltro, in una fattispecie relativa ad un'azione di risoluzione di un contratto di locazione immobiliare, sicchè non appare conforme al principio affermato in detta sentenza l'interpretazione secondo la quale la Cassazione avrebbe sostenuto la necessità dell'autentica (notarile) soltanto nel caso in cui il procuratore debba compiere per conto della parte atti che abbiano ad oggetto il trasferimento di diritti reali o altri atti per i quali sia richiesta la forma *ad substantiam* ex art. 1350 c.c.

Ciò tanto più se si considera che, in realtà, seguendo tale ragionamento, negli atti suindicati vi sarebbe la necessità solo della forma scritta ma non anche dell'autentica, tantomeno di quella notarile.

Anche parte della dottrina ha osservato, in sede di prima interpretazione della sentenza *de qua*, che la sostituzione è ammessa non sulla scorta di una procura alle liti, ex art. 185 c.p.c., perché si rende indispensabile una procura speciale sostanziale autenticata dal

notaio che assicura il mezzo più appropriato per conferire lo specifico potere di partecipare alla mediazione disponendo dei relativi diritti. Si è osservato, in tal senso, che la stessa disposizione di carattere generale, racchiusa nell'art. 1392 c.c. - secondo la quale, *«la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere»* - non sembra funzionale a dirimere tale questione, attesa la diversità insita nella *ratio legis* cui tende il fine enunciato nella suddetta norma codicistica, riferito ad una procura inerente squisitamente la conclusione di un negozio giuridico (contratto), e non alla partecipazione ad un procedimento di mediazione ad una controversia civile o commerciale, rilevante quanto agli effetti, sul piano dell'accesso condizionato alla giurisdizione; in sostanza, la parte delegata agisce in sostituzione di quella rappresentata sul piano sostanziale, non al mero fine di esaudirne la volontà in ordine alla conclusione di un determinato atto negoziale, ma in ragione di quello volto alla definizione di una controversia, precipuamente attraverso la difesa di interessi di parte, sia pure in un'ottica volta a favorire la conciliazione, attraverso la mediazione fra i contrapposti interessi.

**2.2.** Nella fattispecie, allora, è pacifico che tutte le parti non erano presenti personalmente nè ritualmente rappresentate all'incontro di mediazione perché:

A) l'appellante, *Parte\_1* era presente non personalmente ma tramite un "delegato" (avv. ) del proprio difensore (avv. , quest'ultimo soltanto munito di procura "generale" alle liti, contenente anche il potere di "transigere e/o conciliare"-, ma "inidonea", comunque, anche perché priva di autentica notarile della firma del legale rappresentante;

B) l'appellata *Controparte\_1* era presente non personalmente ma tramite un proprio difensore munito di procura speciale - rilasciata in sede stragiudiziale - nella specie, "procura a conciliare", ma inidonea perché priva di autentica notarile della firma del legale rappresentante;

C) la appellata *Controparte\_2* *CP\_2* era presente non personalmente ma tramite un proprio difensore munito della sola procura alle liti.

Va precisato che con riferimento alla *Pt\_1* *Parte\_1* si perviene, comunque, alla stessa conclusione anche a voler escludere la necessità di una procura notarile, in quanto, all'incontro di mediazione del 20 marzo 2018 (come detto) non ha partecipato l'avv. , destinatario della procura anche a conciliare della *Parte\_1* bensì l'avv. per delega e in sostituzione del primo, come tale sfornita di procura speciale da parte della società. Invero, l'esistenza di una siffatta procura in favore dell'avv. non può essere desunta in maniera implicita dalla

facoltà, genericamente conferita all' avv. di "nominare sostituti" non essendo presente neanche l' atto di delega con cui l'avv. aveva nominato l'avv. a sostituirlo in sede di mediazione, tale da legittimare il sub-delegato ad esercitare il potere di disporre del diritto sostanziale e di transigere la lite per conto della società, in deroga, peraltro, alla regola generale della necessità della presenza personale della parte.

Anche con riferimento alla *Controparte\_1* è palese che non vi è stato il rilascio di una procura in favore dell'avv. che possa essere ritenuta idonea secondo le puntuali indicazioni della Cassazione, ossia di una procura notarile *ad negotia* che abbia autorizzato il rappresentante ad agire e partecipare in nome e per conto della parte all'incontro di mediazione, peraltro con chiara specificazione dei poteri e dei limiti, per cui non può ritenersi ritualmente, validamente e legittimamente esperito il procedimento di mediazione.

Ed è, infine, appena il caso di aggiungere che l'assenza in mediazione di un legittimo rappresentante della parte appellante non può condurre a soluzioni diverse dall'improcedibilità. Infatti, nel solco dell'insegnamento di legittimità deve ritenersi che - essendo stata accertata la mancata partecipazione della parte personalmente al procedimento di mediazione e risultando altresì che il difensore per essa presente non fosse munito di idonea procura speciale, con la

conseguenza che lo stesso non può considerarsi validamente delegato a partecipare in sostituzione della parte alle attività di mediazione - *«la condizione di procedibilità rappresentata dall'esperimento del procedimento di mediazione (concluso senza accordo) deve considerarsi non avverata»* (Cass. civ. Sez. III, Sent., 05/07/2019, n. 18068; nella fattispecie esaminata la Cassazione ha cassato la sentenza d'appello - e deciso nel merito dichiarando l'improcedibilità della domanda).

I principi fin qui espressi si applicano certamente alla mediazione demandata dal giudice, poiché, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010, *«l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello»* e, ad avviso del Collegio, in tale sede la domanda proposta è quella di impugnazione della sentenza di prime cure per cui l'onere che condiziona la medesima domanda non può non gravare sulla parte che agisce e, quindi, sulla parte appellante (principale e incidentale). Invero, il mancato esperimento della mediazione in seguito all'ordine del giudice integra, comunque, una forma di inattività, sanzionata con la improcedibilità, alla stessa stregua di quanto avviene nell'ipotesi di cui all'art. 348 c.p.c. In altri termini, l'esperimento della mediazione in appello ha natura di atto di impulso processuale a carico dell'appellante, il quale ne è onerato a pena di improcedibilità. Improcedibilità alla quale consegue in tale prospettiva

la stabilizzazione (sia pur in via indiretta ex art. 338 c.p.c.) della sentenza di primo grado.

Tale prospettiva è coerente con il profilo dell'appello delineato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (*novum iudicium*), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (*revisio prioris instantiae*). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado (Cass. Sez. Unite 08/02/2013, n. 3033; Cass. 09/06/2016, n. 11797; Cass. 03/09/2018, n. 21557).

Sulla base dei citati princìpi, è stato precisato da questa Corte come debba gravare sullo stesso soggetto l'ulteriore (e in un certo senso implicito) onere di porre in essere tutte le attività finalizzate a rendere esigibile dal giudice dell'impugnazione quella valutazione di merito delle critiche mosse alla sentenza di primo grado (Corte di Appello Napoli, Sez. civ. VII, sent. 28 febbraio 2019, n. 1189), sebbene la procedura di mediazione in appello non integri «una automatica condizione di procedibilità», ma una «facoltà del giudice di creare tale

condizione» (Cass. 30/10/2018, n. 27433; Cass. 13/12/2019, n. 32797).

Ne deriva che, con riguardo al giudizio di appello, la sanzione dell'improcedibilità attenga all'impugnazione (e, per ciò stesso sia all'appello principale sia a quello incidentale) e che ogni mediazione disposta ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 non consenta alcun meccanismo di sanatoria una volta verificatasi la decadenza dalla proponibilità della mediazione, a prescindere dalla eccezione di parte o della sua rilevazione entro la prima udienza di trattazione (App. Napoli, n. 1152/2019 cit.).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere dichiarato improcedibile e, di conseguenza, va confermata integralmente la sentenza impugnata, seppur sulla base di questa diversa motivazione, risultando così assorbito l'esame di tutte le censure sollevate dalle parti.

**3.**Avuto riguardo, tuttavia, al rilievo officioso della questione risolutiva del diritto basata su una pronuncia di legittimità emessa successivamente al processo di mediazione e di controvertibile interpretazione, si ravvisano valide ragioni per compensare interamente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla *Parte\_I* avverso

la sentenza del Tribunale di Napoli XII Sezione Civile n. 6235/2017 ,  
pubblicata il 29 maggio 2017, così provvede:

A) dichiara improcedibile l'appello;

B) ) compensa interamente tra tutte le parti le spese del presente  
giudizio;

C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da  
parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo  
unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni, a norma  
del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24 aprile 2024.

**Il Consigliere estensore**

dr. ssa Marielda Montefusco

**Il Presidente**

dr.ssa Aurelia D'Ambrosio